



Á
Tessari, con studio in Á

OGGETTO: intermediazione mobiliare.

CONCLUSIONI

Dell'attrice

Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: i) accertarsi e dichiarar-
si la nullità e/o l'invalidità e/o l'inesistenza e/o
l'inefficacia - anche parziale - del contratto denominato
"Norme relative alle operazioni di interessi rate swap
tra Banca Á Spa ed operatori qualificati" di data
31/5/2001 e/o di tutti i contratti d'investimento in
strumenti finanziari derivati meglio indicati in narrati-
va per violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.
58 del 24/2/1998, del Regolamento Consob n. 11522 del
1/7/1998, degli artt. 2384-bis, 1322 e 1352 cod. civ. e/o
di ogni altra inderogabile normativa di legge citata in
narrativa del presente atto o che l'adito Tribunale vorrà
rilevare d'ufficio e, per l'effetto, condannarsi UÁ
Á Á Spa, in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, alla restituzione in favore di CÁ
Á Spa, di tutte le somme da questa inde-
bitamente corrisposte in ragione dei predetti investimen-
ti, nonché di tutto quanto alla stessa addebitato - anche
a titolo di spese e oneri bancari - in corso di contrat-
to, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli



addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ii) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto sub i) che precede, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento di U.Á

Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nell'esecuzione del contratto denominato "Norme relative alle operazioni di interest rate swap tra Banca Á Spa ed operatori qualificati" di data 31/5/2001 e/o di tutti i contratti d'investimento in strumenti finanziari derivati meglio indicati in narrativa, e per l'effetto: a) pronunciarsi la risoluzione del contratto denominato "Norme relative alle operazioni di interest rate swap tra Banca Á Spa ed operatori qualificati" di data 31/5/2001 e/o del contratto denominato "IRS variabile protetto differenziale con clausola di range accrual" di data 13/2/2006; b) condannarsi - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1218 cod. civ.

- U.Á Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da C.Á Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si quantificano sin d'ora negli importi corrispondenti alle somme da questa indebitamente corrisposte in ragione dei predetti investimenti, nonché negli importi corrisponden-



ti a tutto quanto alla stessa addebitato - anche a titolo di spese e onori bancari - in corso di contratto, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate.

NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: iii) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui ai punti sub i) e ii) che precedono, condannarsi UÁ

Á Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità precontrattuale, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti da CÁ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in conseguenza dei contratti d'investimento in strumenti finanziari derivati meglio indicati in narrativa, che si quantificano sin d'ora negli importi corrispondenti alle somme da questa indebitamente corrisposte in ragione dei predetti investimenti, nonché negli importi corrispondenti a tutto quanto alla stessa addebitato - anche a titolo di spese e oneri bancari - in corso di contratto, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate.

ll



NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: iv) nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui ai punti sub i), ii) e iii) che precedono, accertarsi e pronunciarsi l'annullamento del contratto denominato "Norme relative alle operazioni di interest rate swap tra Banca Á Spa ed operatori qualificati" di data 31/5/2001 e/o del contratto denominato "IRS variabile protetto differenziale con clausola di range accrual" di data 13/2/2006 e, per l'effetto, condannarsi UÁ

Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di CÁ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme da questa indebitamente corrisposte in ragione dei predetti investimenti, nonché di tutto quanto alla stessa addebitato - anche a titolo di spese e oneri bancari - in corso di contratto, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate.

IN OGNI CASO: v) accertarsi l'invalidità e/o l'inefficacia nei confronti di CÁ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, della/e dichiarazione/i di operatore qualificato ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522 del 1/7/1998 dalla medesima attrice rilasciate;



vi) accertarsi e dichiararsi che UÁ

Á Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non vanta alcun diritto di credito a titolo di Mark To Market negativo o qualsivoglia altro titolo nei confronti di CÁ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù dei contratti d'investimento in strumenti finanziari derivati meglio indicati in narrativa:

vii) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di R.S.G. e accessori come per legge;

IN VIA ISTRUTTORIA: viii) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che nel mese di maggio del 2001 il sig. CÁ di Banca Á Spa si recava presso la sede legale di CÁ Á Spa in Á e suggeriva a Á Spa di aderire ad un'operazione d'investimento in strumenti finanziari derivati denominato "Interest Rate Swap";

2) vero che tale operazione veniva definita dal predetto sig. CÁ quale " ... assicurazione ..." contro il rischio di un aumento dei tassi d'interesse applicati alle esposizioni finanziarie all'epoca accesi da CÁ

Á Spa;

3) vero che nel mese di marzo del 2002 il sig. CÁ si recava presso la sede di CÁ Spa per



comunicare che il derivato denominato "Interest Rate Swap" di cui al capitolo di prova sub 1) stava procurando perdite patrimoniali in danno di C:ÁÁ

Spa;

4) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova che precede il sig. CÁ suggeriva di risolvere consensualmente e anticipatamente il contratto denominato "Interest Rate Swap" e di siglare un nuovo investimento in strumenti derivati denominato "Interest Rate Swap CMS";

5) vero che nel mese di novembre del 2002 il sig. CÁ Á si recava presso la sede di C:Á Spa per comunicare che il derivato denominato "Interest Rate Swap CMS" effettuato nel marzo del 2002 stava procurando ulteriori perdite patrimoniali in danno di CÁ

Á Spa;

6) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova che precede il sig. CÁ suggeriva a CÁ Spa di risolvere consensualmente e anticipatamente il contratto denominato "Interest Rate Swap CMS", registrando sul conto corrente di corrispondenza l'addebito rinveniente dalla estinzione anticipata, ed siglare un nuovo investimento in strumenti derivati denominato "Surfer Swap";

7) vero che nel mese di giugno del 2003 il sig. RÁ



- della Banca convenuta si recava presso la sede di C&A
Á Spa;
- 8) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui
al capitolo di prova che precede il sig. R&A suggeriva
a C&A di risolvere parzialmente e anti-
cipatamente dal contratto denominato "Surfer Swap", regi-
strando sul conto corrente di corrispondenza l'addebito
rinveniente dalla estinzione anticipata e di siglare un
nuovo investimento in strumenti derivati denominato "Sun-
rise Swap";
- 9) vero che nel mese di settembre del 2003 il sig. R&A
si recava presso la sede legale di C&A
Spa;
- 10) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui
al capitolo di prova che precede il sig. R&A suggeriva
a C&A Spa di risolvere consensualmente
e anticipatamente il contratto denominato "Surfer Swap",
registrando sul conto corrente di corrispondenza
l'addebito rinveniente dalla estinzione anticipata e di
siglare un nuovo contratto denominato "IRS direzionale
Euribor";
- 11) vero che nel mese di marzo del 2004 il sig. R&A
della Banca convenuta si recava presso la sede di C&A
Á Spa;
- 12) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui



al capitolo di prova che precede il sig. R.Á , suggeriva a C.Á Spa di risolvere consensualmente e anticipatamente il contratto denominato "IRS direzionale Euribor", registrando sul conto corrente di corrispondenza l'addebito rinveniente dalla estinzione anticipata e di siglare un nuovo contratto denominato "Inflazione Swap";

13) vero che nel mese di novembre del 2004 il sig. R.Á si recava presso la sede di C.Á Spa;

14) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova che precede il sig. R.Á suggeriva a C.Á Spa di risolvere consensualmente e anticipatamente il contratto denominato "Inflazione Swap", registrando sul conto corrente di corrispondenza l'addebito rinveniente dalla estinzione anticipata e di siglare un nuovo contratto denominato "Formula Inflazione Swap";

15) vero che nel mese di settembre del 2005 il sig. R.Á della Banca convenuta si recava presso la sede di C.Á A Spa;

16) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova che precede il sig. R.Á suggeriva a C.Á Spa di risolvere consensualmente e anticipatamente il contratto denominato "Formula Inflazione Swap", registrando sul conto corrente di corrispon-



denza l'addebito rinveniente dalla estinzione anticipata e di siglare un nuovo investimento in derivati denominato "IRS Variabile Protetto Differenziale";

17) vero che nel mese di febbraio del 2006 il sig. RÁ si recava presso la sede di CÁ Spa;

18) vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova che precede il sig. RÁ Á suggeriva a Á Spa di risolvere consensualmente a anticipatamente il contratto denominato "IRS Variabile Protetto Differenziale", registrando sul conto corrente di corrispondenza l'addebito rinveniente dalla estinzione anticipata e di siglare un nuovo investimento in derivati denominato "IRS Variabile Protetto Differenziale con clausola di range accrual";

19) vero che Lei in data 7/2/2006 riceveva dal sig. RÁ la e-mail di cui al doc. n. 13 che si rammostra al teste e i relativi allegati;

20) vero che Lei in data 7/3/2006 riceveva dal sig. RÁ la e-mail di cui al doc. n. 14 che si rammostra al teste e i relativi allegati.

Si indica quale teste su tutti i capitoli di prova il rag. WÁ e/o CÁ Spa;

ix) ammettersi CTU tecnica, volta a: a) descrivere le caratteristiche dei contratti d'investimento in strumenti finanziari derivati per cui è causa, considerato sia sin-

M



golarmente che in rapporto tra loro; b) accertare se tali contratti - tenuto conto della situazione finanziaria di C.A. Spa (e in particolare della sua esposizione nei confronti degli istituti bancari), della misura dei tassi di interesse e delle previsioni del mercato in merito all'andamento degli stessi - fossero compatibili con la finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse; c) verificare il maggior prezzo degli swap medesimi, rispetto a quello di mercato, praticato dalla Banca convenuta al giorno della negoziazione di ciascun contatto.

In denegata ipotesi di ammissione delle prove istruttorie avverse, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con il teste rag. W.A. c/o C.A.

A spa.

Della convenuta

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE: respingersi, nel miglior modo, perché prescritte, e comunque infondate per i motivi di cui alle precedenti difese, le domande tutte proposte dalla società C.A. Spa.

IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie dirette ad ottenere la



nullità, l'annullamento o la risoluzione dei contratti per cui è causa, condannarsi la società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Banca tutte le somme percepite in esecuzione dei contratti impugnati a qualsiasi titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ricevimento a quella della pronuncia, disponendo la compensazione sulle somme reciprocamente dovute.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condannare la società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a concorrere al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia determinato dalla mancata diligenza nel rapporto con la Banca e comunque per aver concorso a determinare le conseguenze dalla stessa lamentate in causa; disporre la compensazione sulle somme eventualmente di spettanza della società attrice.

IN OGNI CASO: condannarsi la società C:Á

Á Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla Banca convenuta le spese di giudizio, comprensive di IVA, CPA e contributo forfetario per il rimborso delle spese generali.

IN VIA ISTRUTTORIA: ove non ritenuto superfluo, chiediamo l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capi-

M



toli:

1) "Vero che in occasione della stipula del contratto di swap IRS, in data 30/5/2001 (documento che con il n. 6 mi si mostra), venne illustrato al sig. GÁ e da al rag. WÁ lo scopo, il funzionamento, le potenzialità ed i rischi connessi al medesimo".

2) "Vero che le successive rimodulazioni effettuate con i contratti: Surfer del 27/11/2002; Sunrise del 13/6/2003; Direzionale Eurobor del 12/9/2003; Formula Inflazione Swap del 10/11/2006; IRS Variabile Protetto Differenziale del 9/9/2005; IRS Variabile Protetto Differenziale con clausola di range accrual del 13/2/2006 (documento n. 10 che mi viene mostrato), furono illustrate, discusse e concordate con il rag. WÁ ed il legale rappresentante della Società".

Si indicano a testi i sigg.ri GÁ, MÁ
Á e MÁ, dipendenti della Banca.

In ipotesi di ammissione della prova testimoniale attorea, chiediamo di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati per la nostra prova diretta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 132 c.p.c. nuovo testo)

La C:Á espone che, nell'intento di sterilizzare i tassi di interesse sulle sue esposizioni bancarie, concludeva un primo contratto derivato di Interest



Rate Swap nel 2001 con la allora Cassa di Risparmio di Torino, poi fusa con la UÁ Banca Á oggi UÁ s.p.a. Tale contratto, secondo quanto le sarebbe stato prospettato, avrebbe dovuto sostanzialmente trasformare i flussi di interesse a tasso variabile del finanziamento in flussi di interesse a tasso fisso, senza modificare il contratto di finanziamento sottostante, ma semplicemente abbinando a questo il prodotto derivato più confacente.

Siccome però l'esposizione aumentava, la CÁ concludeva altri otto contratti swap con la medesima banca, esinguendo i precedenti, in questo consigliata dal funzionario della banca, al fine di trovare una soluzione più idonea e fronteggiare le perdite che via via maturavano.

L'esito delle operazioni era una perdita di euro 100.000 e un'esposizione di euro 300.000 a titolo di MTM.

L'attrice chiede quindi la declaratoria di nullità, invalidità, inesistenza, inefficacia totale o parziale dei contratti suddetti, in subordine accertarsi l'inadempimento della banca ai doveri dell'intermediario, in subordine accertarsi la responsabilità precontrattuale della stessa o infine annullarsi i contratti, con ogni effetto restitutorio e risarcitorio del caso; chiede comunque dichiararsi l'invalidità della



dichiarazione di operatore qualificato e accertarsi l'inesistenza di un credito della convenuta a titolo di Market Ti Market (MTM) nei suoi confronti.

La convenuta si costituisce chiedendo il rigetto della domanda.

Le domande dell'attrice sono infondate e vanno respinte.

Partendo dalla questione della nullità del contratto per difetto di causa, si rileva che i rapporti contrattuali di swap possono rispondere a finalità di copertura (ad esempio del rischio di oscillazione dei tassi) o a mere finalità speculative; in entrambi i casi si tratta di modelli contrattuali aleatori ormai tipizzati, ancorchè di forma aperta e che ne consegue, pertanto, la meritevolezza di tutela giuridica e la liceità della funzione economico sociale.

Ne consegue il rigetto della domanda di nullità per mancanza di causa.

Quanto all'essere l'alea di tali contratti solo a favore della banca, si tratta di una mera affermazione dell'attore, che ha chiesto una CTU per la descrizione delle caratteristiche di tali contratti; si tratta di una inammissibile consulenza esplorativa, atteso che nel caso di specie non si tratterebbe di valutare elementi di prova già acquisiti ma di ricercare per mezzo della CTU le prove che non sono state raccolte per altre vie.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letter 'M' with a stylized flourish.



La domanda di nullità dei contratti per vizi di forma è infondata. Il contratto normativo, quello che enuncia le condizioni alle quali le parti intendono regolare i futuri contratti di Swap, risulta sottoscritto in data 30/5/2001 da entrambe le parti. Tale contratto normativo prevede quale forma debbano avere gli ordini e le relative conferme, ed enuncia che le suddette conferme possono avvenire anche attraverso il telefax;

innanzi tutto va rilevato che il contratto di acquisto del 30/5/2001 (doc. 5 convenuta) è sottoscritto sia dalla banca sia dal cliente; la conferma d'ordine del contratto 5/3/2002 è sottoscritta da entrambe le parti (doc. 7 convenuta), il contratto del 25/11/2002 è sottoscritto da entrambe le parti (doc. 8 convenuta); quanto ai restanti contratti, essi sono tutti confermati via telefax attraverso una comunicazione (che contiene i termini del contratto della banca alla attrice) e una risposta dell'attrice che, riportando la missiva della banca, la accetta.

Risulta quindi rispettata la forma contrattualmente pattuita.

Altresì infondata è la domanda di invalidità dei contratti per essere stati conclusi in violazione dell'art. 2384 bis, applicabile fino al 31/12/2003, per essere i contratti fino ad allora conclusi estranei all'oggetto so-

M



ziale.

Nell'esaminare la visura camerale della C:Á si può infatti verificare che, nella parte relativa all'oggetto sociale, che può essere posta in essere qualsiasi operazione finanziaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale; tra queste operazioni dovrebbe senz'altro rientrare la conclusione di un contratto derivato con il quale la società mirava a coprire il rischio dei tassi.

Il legale rappresentante della C:Á ha sottoscritto una dichiarazione che la sua società possiede una specifica competenza in materia di operazioni in strumenti finanziario e che pertanto le prestazioni di servizi di investimento le verrà resa in deroga alle disposizioni del regolamento Consob 11522, facendo espresso riferimento all'art. 31 del suddetto regolamento (doc. 3 attrice).

C:Á sostiene di non essere un operatore qualificato perché ha sottoscritto una dichiarazione predisposta dalla banca, come risulterebbe dal fatto che è scritta su carta intestata della stessa, e perché la banca non aveva indagato se tale caratteristica fosse effettivamente sussistente né aveva illustrato le gravissime conseguenze dell'essere operatore qualificato, che elimina molte delle cautele del TUF. Sostiene di non rientrare tra le per-



sone qualificate ex art. 31 reg. 11522 e rileva che la direttiva MIFID direttiva CEE 39/2004 impone per essere un operatore qualificato dei parametri che la C_A c_A non ha.

Gli elementi raccolti non consentono di superare la dichiarazione scritta dell'attrice di essere operatore qualificato.

Innanzitutto va rilevato che la direttiva MIFID richiamata è entrata in vigore solo nel novembre 2007, epoca alla quale anche l'ultimo dei nove contratti di swap era stato concluso.

All'epoca dei fatti era in vigore l'art. 31 reg. consob 11522 che enunciava che, ad eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62; enunciava poi che per operatori qualificati si intende, tra gli altri, ogni società o persona giuridica in possesso di una

M



specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante. ' quindi necessario il duplice requisito dell'effettiva sussistenza in capo a chi conclude un contratto relativo ai valori mobiliari, di una specifica competenza in materia e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti il possesso di tale competenza.

Come ha enunciato la Suprema Corte da ultimo con sentenza 12138/2009, ai fini dell'appartenenza del soggetto che stipula il contratto con l'intermediario finanziario alla categoria di operatore qualificato, l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica), di disporre della competenza ed esperienza richieste nel settore dei valori mobiliari, esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso; inoltre, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, da provarsi dalla parte interessata, la dichiarazione in argomento può costituire argomento di prova che il giudice, ex art. 116 cod. proc. civ., pone alla base

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' or 'M.' with a flourish.



della propria decisione, anche come unica fonte di prova.

Così inquadrata la fattispecie va allora considerato che non è stato provato né chiesto di provare che la C.A. fosse un operatore non qualificato; anzi, risulta che al proprio interno vi fossero persone (membri del collegio sindacale) che avevano numerosissime cariche in varie società (cfr. doc. 16 bis convenuta) e risulta inoltre dai bilanci 2005 e 2006 (docc. 12 e 13 pag. 19 per tutti e due) che la C.A. avesse in essere altri prodotti derivati con altre banche (sebbene conclusi a partire dal 2003). Risulta inoltre, come già detto, che nell'oggetto sociale era presente la possibilità di porre in essere qualsiasi operazione finanziaria per il raggiungimento degli obiettivi sociali, cosicché non vi sono elementi da cui desumere una situazione reale discordante dalla dichiarazione.

Quanto al fatto che la banca non avrebbe posto il legale rappresentante della C.A. nelle condizioni di comprendere quali gravi conseguenze avrebbe avuto la suddetta dichiarazione, si rileva che la dichiarazione medesima esplicita che le conseguenze consistono nella deroga ad alcuni degli obblighi previsti dal regolamento 11522, con il che si dovrebbe assumere che colui che sottoscriveva avesse consapevolezza di ciò che di-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' or 'M.'.



chiarava e delle conseguenze della sua dichiarazione.

Il fatto che la dichiarazione sia stata redatta su carta intestata della banca non ha alcun rilievo, atteso che la paternità della scrittura avviene con la sottoscrizione (non disconosciuta) e non con la predisposizione della dichiarazione.

La conseguenza della validità della dichiarazione di essere operatore qualificato comporta l'inapplicabilità delle norme previste dal regolamento 11522 in tema di conflitto di interessi, obblighi di informazione attiva e passiva e obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione e di offerta fuori sede, tutte questioni sollevate dall'attrice.

Per completezza, peraltro, si osserva che il contratto normativo e un documento informativo successivo sottoscritto dalla attrice evidenziava chiaramente i rischi dell'operazione e che il conflitto di interessi non sussiste atteso che, in questo caso, la banca non è l'intermediaria ma la diretta contraente.

L'attrice ha eccepito altresì la mancanza dell'indicazione del prezzo nei contratti di Swap.

L'obiezione è superata dalla condivisibile replica della banca che evidenzia che nei contratti di swap il prezzo dell'operazione è determinato dall'insieme delle singole clausole contrattuali che sono state chiaramente esplici-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.



tate.

L'attrice rileva che la UÁ è stata sanzionata perché le regole interne non era adeguate in relazione ai contratti OTC, ma non risulta che né la sede della banca che qui è interessata né i suoi funzionari siano stati coinvolti nelle sanzioni indicate.

E' infondata altresì la domanda di annullamento dei contratti per vizi della volontà.

Tutta la documentazione prodotta evidenzia che la C.Á Á ha avuto tutti gli avvisi sulla rischiosità dei contratti, sull'aleatorietà reciproca e sulla possibilità di realizzare anche risultati negativi (cfr. documento sui rischi generali negli investimenti, doc. 9 convenuta e contratto normativo doc. 3 attrice).

Le domande dell'attrice vanno pertanto respinte.

Le spese, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

RIGETTA

Le domande proposte da C.Á s.p.a. nei confronti di UÁ s.p.a.

CONDANNA

C.Á s.p.a. al pagamento delle spese



processuali sostenute da U:AA

s.p.a., spese complessivamente liquidate in euro 8.456,18, di cui euro 1765,00 per diritti, euro 5.215,00 per onorari, euro 555,68 per spese imponibili, euro 872,50 per rimborso spese generali, euro 48 per spese essenziali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in camera di consiglio in Padova, il 10/6/2010

Il presidente est.

(dr. Nicoletta Lolli)

Il Cancelliere - CA
Dot. Lucio-Flavio BIANCHI

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,

addì 21 SET. 2010

Il Cancelliere

RB

Il Cancelliere - CA
Dot. Lucio-Flavio BIANCHI